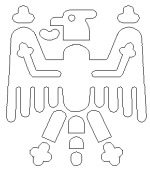


FONDO PENSIONE DEI
DIPENDENTI DEL GRUPPO ITAS

STATUTO

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO ITAS

17 marzo 2022



FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO ITAS

INDICE

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art.1 – Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti
- Art. 2 – Forma giuridica
- Art. 3 – Scopo

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ D'INVESTIMENTO

- Art. 4 – Regime del Fondo
- Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione
- Art. 6 – Scelte di investimento
- Art. 7 – Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 – Contribuzione
- Art. 9 – Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 – Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 – Erogazione della rendita
- Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 – Anticipazioni
- Art. 13 bis – Prestazioni accessorie

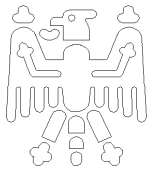
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 – Organi del Fondo
- Art. 15 – Assemblea dei soci – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 – Assemblea dei soci – Attribuzioni
- Art. 17 – Assemblea dei Soci – Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni
- Art. 21 – Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 – Presidente
- Art. 23 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione
- Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
- Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 26 – Direttore Generale
- Art. 27 – Funzioni Fondamentali

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 28 – Incarichi di gestione
- Art. 29 – Conflitti di interesse
- Art. 30 – Gestione amministrativa
- Art. 31 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
- Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio



FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO ITAS

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 – Modalità di adesione

Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

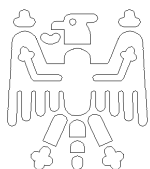
Art. 35 – Comunicazioni e reclami

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 36 – Modifica dello Statuto

Art. 37 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 38 – Rinvio



FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO ITAS

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art.1 – Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

1. È costituito il "FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO ITAS" di seguito denominato più brevemente Fondo, in attuazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro fra le Imprese di Assicurazione e il Personale Amministrativo e quello Addetto alla Organizzazione Produttiva ed alla Produzione di data 29/10/1987 e confermato dai successivi Contratti Collettivi Nazionali ed il Contratto Integrativo Aziendale del Datore di Lavoro di data 27/01/1989 e confermato dai successivi Contratti Integrativi Aziendali, nonché il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro fra le Imprese di Assicurazione e il Personale Dirigente di data 25/05/1979 e confermato dai successivi Contratti Collettivi Nazionali ed il Regolamento aziendale di data 02/01/1989 e confermato dai successivi Regolamenti aziendali tutti di seguito denominati "Fonti Istitutive".
Per Gruppo ITAS s'intendono le Società iscritte all'albo gruppi assicurativi n. 10 presso IVASS.
Il Fondo è stato costituito presso il notaio dott. Paolo Piccoli con atto a rogito di data 24 febbraio 1989 rep. N. 6579/1270, reg.to a Trento il 18 marzo 1989 al n. 1174, mod. 69, S.I.
2. La durata del Fondo è illimitata, salvo quanto previsto dall'art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio.
3. Il Fondo ha sede a Trento presso la Sede Legale dell'ITAS - Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni.
4. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è fondo.dipendenti@pec-gruppoitas.it.

Art. 2 – Forma giuridica

Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto all'Albo dei Fondi Pensione - I Sezione Speciale - Fondi Pensione Preesistenti con soggettività giuridica, previsto dal D.Lgs. del 21 aprile 1993 n. 124, con il n. 1157 in data 24 luglio 2000.

Art. 3 – Scopo

Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio.

A tal fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

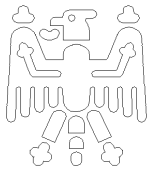
PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ D'INVESTIMENTO

Art. 4 – Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione

1. Al Fondo saranno iscritti i dipendenti ed i dirigenti del Gruppo ITAS che, già assunti, abbiano aderito al Fondo nonché gli assunti successivamente che daranno la loro adesione su apposito modulo di adesione sottoscritto e compilato in ogni sua parte (adesione esplicita).
2. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto.



FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO ITAS

3. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione. La manifestazione di adesione individuale, formalizzata con atto scritto, deve contenere l'impegno a contribuire nei termini previsti dalle fonti istitutive e dallo statuto e la delega al datore di lavoro a trattenere i contributi stabiliti.
4. Sono iscritti al Fondo anche coloro che hanno aderito con conferimento tacito del TFR. In questo caso il Fondo, sulla base dei dati forniti dal Datore di Lavoro, comunica al Socio l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza (adesione tacita).
5. Si considerano beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato con una gestione di tipo assicurativo. Le risorse sono impiegate secondo quanto previsto dalle Leggi, dalle Fonti istitutive e dai Regolamenti.
2. In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento continuerà a rimanere investita nella gestione assicurativa di cui al comma precedente.

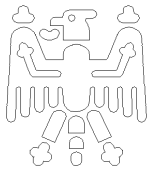
Art. 7 – Spese

1. Le spese per la gestione del Fondo saranno a carico dei Datori di Lavoro e saranno direttamente sostenute dagli stessi.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante: i contributi a carico dei lavoratori, i contributi del datore di lavoro; il TFR maturando, secondo le modalità di seguito indicate.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e degli aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito anche "Decreto").
3. Ferme restando le predette misure minime, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota TFR da destinare al Fondo.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data di pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.



FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO ITAS

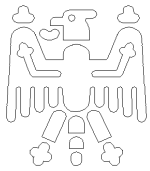
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente. Inoltre, il Datore di Lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 – Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, ed è alimentata:
 - a) dalle quote sociali versate dai Soci nella misura determinata da leggi, dalle fonti istitutive, e/o dai regolamenti;
 - b) dal conferimento del TFR maturando;
 - c) da eventuale contributo volontario versato dai Soci;
 - d) dai contributi che i Datori di Lavoro verseranno in favore dei Soci, in base a disposizioni di legge, dalle fonti istitutive e/o regolamenti;
 - e) dagli importi trasferiti al Fondo da relative posizioni pensionistiche maturate presso altri fondi pensione;
 - f) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
 - g) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale;
 - h) dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni.
2. Le risorse realizzate saranno utilizzate quali premi di assicurazione, come stabilito dalle fonti istitutive, e contabilizzate in posizioni individuali.
3. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.



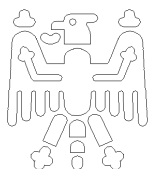
FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO ITAS

5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi art. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
8. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'iscritto il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3 commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'iscritto può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 – Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, ovvero provvede direttamente.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. L'aderente, quindi, può convertire la prestazione pensionistica:
 - a) in una rendita vitalizia rivalutabile;
 - b) in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni, con eventuale designazione del beneficiario/i da indicarsi secondo le fonti istitutive e successivamente vitalizia, oppure
 - c) in una rendita vitalizia reversibile totalmente o parzialmente a favore del/dei sopravvivate/i designato/i secondo le fonti istitutive;
 - d) in altre forme di rendita previste dal Fondo.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

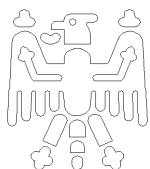


FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO ITAS

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
 - a) Trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) Riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
 - c) Riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso d'invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
 - d) Riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa e di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento, ai sensi dell'art. 14 comma 5 del Decreto;
 - e) Mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di due mesi dalla ricezione della richiesta, previa verifica dei requisiti; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 – Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale nei seguenti casi e misure:
 - a) In qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) Decorso 8 anni d'iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento



FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO ITAS

conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

- c) Decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
 3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
 4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria ad esercitare il diritto alle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati all'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
 5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto e in qualsiasi momento.
 6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
 7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di quattro mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art. 13 bis – Prestazioni accessorie

Per eventuali prestazioni accessorie si fa riferimento alle fonti istitutive.

L'iscritto al Fondo può sottoscrivere la copertura per il caso morte.

Le condizioni della prestazione caso morte sono indicate nella Nota Informativa.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del Fondo

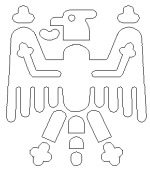
1. Sono organi del Fondo:
 - L'Assemblea dei Soci,
 - Il Consiglio di Amministrazione,
 - Il Presidente e il Vice Presidente,
 - Il Collegio dei Sindaci.

Art. 15 – Assemblea dei soci – Criteri di costituzione e composizione

L'Assemblea è formata dai Soci.

Art. 16 – Assemblea dei soci – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) Approva il Bilancio annuale;

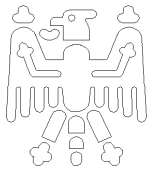


FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO ITAS

- b) Elegge gli Amministratori ed i componenti il Collegio dei Sindaci;
 - c) Delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro eventuale revoca;
 - d) Delibera su ogni altra questione prevista dalla legge o quella sottoposta al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:
- a) Modifiche dello Statuto su proposta del Consiglio di amministrazione sentito il parere delle Parti Istitutive;
 - b) Scioglimento e procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori.

Art. 17 – Assemblea dei Soci – Modalità di funzionamento e deliberazioni

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno.
- 2. I Soci sono convocati in Assemblea ordinaria dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, diretta a ciascun Socio almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 3. L'Assemblea deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
- 4. L'Assemblea ordinaria deve pure essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, entro quindici giorni dalla data della richiesta, su domanda firmata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 del Codice Civile.
- 5. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla Sede Sociale purché nel territorio nazionale.
- 6. Ai fini della convocazione dell'Assemblea e di ogni altra comunicazione da parte del Fondo, i Soci eleggono domicilio presso l'azienda in cui prestano servizio.
- 7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei Soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei presenti.
- 8. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto.
- 9. Nel caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo previsto dal comma precedente, è ammesso il ricorso al referendum. Tutti i Soci potranno votare tramite comunicazione scritta da inviare al Fondo. Il referendum è valido con il voto di almeno due terzi dei Soci e le delibere saranno approvate con le maggioranze previste dal comma 9.
- 9 bis. L'Assemblea ordinaria e straordinaria può essere svolta anche mediante mezzi di videoconferenza o audioconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi anche il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
- 10. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la responsabilità dell'organo di appartenenza.
- 11. Ogni Socio ha diritto ad un voto. Ogni Socio può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per Assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Ogni Socio non può essere in possesso di più di una delega.
- 12. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente ed è sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

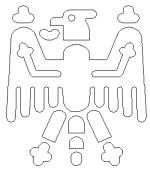


FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO ITAS

Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da otto Consiglieri effettivi e da quattro supplenti di cui la metà designata dal Datore di Lavoro tra i propri dipendenti e l'altra metà designata dall'Assemblea dei Soci.
2. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità e il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi; agli effetti di detto triennio per quanto riguarda gli Amministratori subentranti, si terrà conto anche del periodo di carica dell'Amministratore sostituito. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono rimanere in carica per non più di tre mandati consecutivi.
6. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
7. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
8. Le cariche di Presidente e Vicepresidente spetteranno, rispettivamente, ed alternativamente di triennio in triennio, ad un Consigliere di nomina aziendale ed a uno designato dai Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci.
9. Per l'assolvimento del proprio mandato i lavoratori saranno considerati in permesso retribuito.
10. Le elezioni da parte dei Soci dei componenti il Consiglio di Amministrazione si svolgono normalmente alla fine di ogni tre esercizi con il rispetto delle formalità contenute nel presente articolo:
 - a) Le elezioni devono essere indette, di norma, contestualmente all'Assemblea di approvazione del bilancio, con un preavviso di almeno quindici giorni. Le liste elettorali dovranno essere presentate alla Commissione elettorale ed esposte all'Albo della Sede Sociale almeno quindici giorni prima delle elezioni;
 - b) le iscrizioni al Fondo restano sospese a far data dal decimo giorno antecedente la data delle elezioni;
 - c) potranno partecipare alle elezioni solamente i Soci;
 - d) un'apposita Commissione elettorale, nominata dal Consiglio di Amministrazione e composta di tre Soci che non candidano alle elezioni, provvederà a tutte le operazioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni stesse (composizione dell'elenco degli iscritti con diritto al voto, accettazione delle Liste elettorali, preparazione delle schede, nomina degli scrutatori ecc.);
 - e) il numero dei candidati non può essere inferiore a cinque per il Consiglio di Amministrazione;
 - f) pur essendo concessa la facoltà di presentare liste, rimane agli elettori la libertà di dare il voto a favore di qualsiasi Socio;
 - g) le elezioni saranno effettuate a scrutinio segreto;
 - h) non è ammesso il voto per delega;
 - i) sono eletti coloro che hanno riportato un maggior numero di voti;
 - j) il personale non operante presso la Sede Legale provvederà ad esprimere il proprio voto per corrispondenza facendo capo alla Commissione Elettorale;
 - k) le elezioni sono valide se ad esse ha partecipato la maggioranza assoluta dei Soci. Se i votanti risultano inferiori alla metà degli aventi diritto al voto le elezioni si ripetono dopo otto giorni e questa seconda votazione sarà valida qualunque sia il numero dei votanti;

Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori

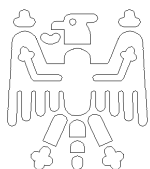


FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO ITAS

1. Qualora nel corso del mandato uno o più amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, subentra il primo dei supplenti della medesima parte.
2. Gli amministratori nominati ai sensi del presente articolo scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Gli Amministratori possono cessare anzitempo previa delibera motivata da parte dell'Assemblea dei Soci. In questo caso si fa riferimento al punto 5).
5. Qualora venissero a cessare la maggioranza degli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
6. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione, a maggioranza:
 - a) valuta l'idoneità degli amministratori e sindaci effettuando la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione in occasione della loro nomina e successivamente se si verificano eventi sopravvenuti che, anche in relazione alle caratteristiche del Fondo, incidono sulla situazione dell'esponente, sul ruolo da questi ricoperto nell'ambito dell'organizzazione del Fondo o sulla composizione collettiva dell'organo;
 - b) nomina il Presidente ed il Vice Presidente tra i componenti del Consiglio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 comma 6; e ne determina i poteri e le facoltà;
 - c) nomina il Direttore generale determinandone i relativi poteri;
 - d) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
 - e) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività attuariale;
 - f) definisce la politica di remunerazione;
 - g) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
 - h) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
 - i) definisce i piani d'emergenza;
 - j) effettua la valutazione interna del rischio;
 - k) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
 - l) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - m) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
 - n) provvede alla gestione del Fondo ed alla sua organizzazione funzionale, amministrativa e contabile;
 - o) predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il Bilancio annuale;
 - p) definisce i prospetti della composizione e del valore del patrimonio del Fondo, in conformità alle istruzioni emanate dalla COVIP;



FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO ITAS

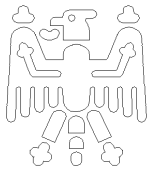
- q) delibera le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché quanto previsto dall'articolo 36 terzo comma;
- r) predispone ed invia all'Assemblea dei Soci un resoconto sull'andamento della gestione almeno quindici giorni prima della convocazione della stessa e, in tutti quei casi in cui si verifichino avvenimenti che il Consiglio di Amministrazione valuti opportuno segnalare, anche alle Parti Istitutive;
- s) adotta le politiche e ne approva le successive modifiche, nel rispetto delle norme di legge, sulla base delle direttive ed in conformità ai principi stabiliti dalle Fonti Istitutive ed alle regole del presente Statuto;
- t) adotta ogni provvedimento atto a risolvere le situazioni che possono incidere sull'equilibrio del Fondo;
- u) in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, ha l'obbligo di riferire alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 21 – Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità

- 1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente mediante apposita convocazione riportante gli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio. Si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
- 2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 3. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 4. I membri del Consiglio devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
- 5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.
- 6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
- 7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 – Presidente

- 1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.
- 2. Le cariche di Presidente e Vicepresidente spetteranno, rispettivamente, ed alternativamente di triennio in triennio, ad un Consigliere di nomina aziendale ed a uno designato dai Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci.
- 3. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.
- 4. Il Presidente del Fondo:
 - sovrintende il funzionamento del Fondo;
 - convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;



FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO ITAS

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi, salvo diversa delega del Consiglio di Amministrazione;
 - tiene i rapporti con gli Organismi esterni e di Vigilanza;
 - in particolare trasmette alla COVIP ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive corredata da nota descrittiva del relativo contenuto.
5. svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto che gli sia attribuito dal Consiglio di amministrazione.
 6. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente; in caso di temporaneo impedimento anche del Vice Presidente subentra l'amministratore più anziano.

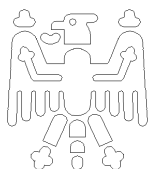
Art. 23 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 2 componenti effettivi e 2 supplenti di cui la metà eletti in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
4. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
6. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita, la funzione di revisione legale dei conti.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità



FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO ITAS

1. Il Collegio si riunisce almeno 1 volta l'anno su richiesta di uno dei membri.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 – Direttore Generale

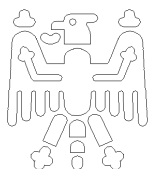
1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 – Funzioni Fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 – Incarichi di gestione



FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO ITAS

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti saranno utilizzate quali premi di assicurazione mediante specifica convenzione ai sensi della normativa vigente.
2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.
3. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
4. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 29 – Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

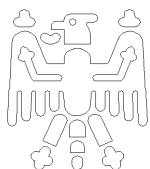
Art. 30 – Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti amministrativi e finanziari;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli iscritti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa sono svolte dal personale del Gruppo Itas e possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità. Le spese sono regolate dall'art. 7.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
5. La gestione è tenuta secondo le direttive impartite dal Fondo, secondo le norme del presente Statuto.

Art. 31 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio



FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO ITAS

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei Sindaci.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei Sindaci sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 – Modalità di adesione

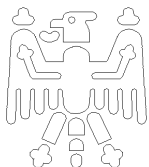
1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
7. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli iscritti: lo Statuto del Fondo, il bilancio e la relazione del Collegio Sindacale e di tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 35 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.



FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO ITAS

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 36 – Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. La bozza contenente le proposte di modifica deve essere distribuita ai Soci almeno un mese prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulle proposte medesime.
3. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP. Le modifiche sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Soci alla prima riunione utile, e trasmesse alla COVIP.

Art. 37 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1 dello Statuto.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.